Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 127 del 31 maggio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 maggio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 46

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **28.**

Organizzazione turistica della Regione.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **29.**

Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinarie.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **30.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 1985.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **31.**

Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio.

SOMMARIO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. 28. — *Organizzazione turistica della Regione:*

Titolo I — Il nuovo ordinamento turistico *Pag.* 5

Titolo II — Le aziende di promozione turistica (A.P.T.) » 6
Capo I — Disciplina generale » 6
Capo II — Disciplina degli organi » 7
Capo III — Disciplina finanziaria. » 9

Titolo III — Disposizioni transitorie » 10

Titolo IV — Norme finanziarie » 11

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. 29. — *Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinarie* *Pag.* 12

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. 30. — *Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 1985.* *Pag.* 18

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. 31. — *Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio.* *Pag.* 24

Titolo I — Finalità e obiettivi » 24

Titolo II – Tipologia degli interventi e loro destinatari » 24

Titolo III — Programmazione e attuazione degli interventi » 26

Titolo IV — Modalità di attuazione » 26

Titolo V — Disposizioni finanziarie » 28

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **28.**
Organizzazione turistica della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 5 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IL NUOVO ORDINAMENTO TURISTICO

Art. 1
Finalità

La presente legge disciplina la ristrutturazione dell'organizzazione turistica in armonia con i principi sanciti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini dell'organico e razionale riassetto del settore attraverso un nuovo ordinamento delle funzioni e l'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

Tali fini sono conseguiti mediante l'armonizzazione delle funzioni riconosciute, ai sensi della presente legge, alla Regione, alle Province, ai Comuni e alle Aziende di promozione turistica (A.P.T.).

Art. 2
Ruolo della Regione

La Regione esercita le seguenti funzioni:

1) programmazione e coordinamento delle risorse finanziarie disponibili e delle iniziative turistiche a livello regionale e locale, anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti degli enti delegati e delle Aziende di promozione turistica;
2) promozione del turismo regionale in Italia e all'estero, nel rispetto delle competenze statali per la materia, anche mediante l'istituzione di un consorzio o di una agenzia o di altro organismo idoneo comunque a collegare le A.P.T. e le forze economico-sociali interessate;
3) acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti l'economia turistica, attraverso i quali la Regione, con l'apporto delle Province e delle Aziende di promozione turistica, consegue la conoscenza dei fenomeni turistici e ne individua le tendenze e le prospettive a livello regionale;
4) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche di interesse regionale;
5) istituzione di comitati promozionali fra Aziende di promozione turistica;
6) controllo sugli atti e sul funzionamento delle Aziende di promozione turistica ai sensi della presente legge;
7) ogni altro compito in materia turistica non espressamente demandato ad altri enti e organismi, a titolo proprio o delegato.

I programmi, di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, sono approvati dal Consiglio regionale; le attività, di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7), sono svolte dalla Giunta regionale.

Art. 3
Ruolo delle Province

La Provincia è delegata a svolgere le seguenti funzioni, già esercitate dall'Ente provinciale per il turismo (E.P.T.):

1) raccolta ed elaborazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dei dati statistici interessanti il turismo provinciale;
2) formulazione annuale di proposte per la programmazione regionale in tema di organizzazione e incremento dell'economia turistica relativa al territorio provinciale;
3) esecuzione di iniziative e manifestazioni turistiche, relativamente all'intero territorio provinciale o alla sua parte prevalente, in quanto ad essa attribuite dalla programmazione regionale;
4) promozione del movimento turistico, relativamente alla parte del territorio provinciale non ricompreso all'interno dell'ambito turistico delle Aziende di promozione turistica;
5) nomina e funzionamento delle Commissioni giudicatrici per esami di idoneità all'esercizio delle attività di impresa, da effettuarsi a livello provinciale, ai fini dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da parte dei titolari o gestori delle imprese turistiche, di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
6) ogni altra funzione, già esercitata dall'Ente provinciale per il turismo e non espressamente assegnata ad altri enti.

Art. 4
Ruolo dei Comuni

I Comuni il cui territorio rientra nell'ambito di una Azienda di promozione turistica, hanno titolo:

1) a formulare proposte specifiche alle Aziende di promozione turistica per iniziative o manifestazioni turistiche in vista della formazione del bilancio preventivo annuale e del relativo programma. L'Azienda di promozione turistica è tenuta a motivare l'eventuale diniego;
2) a esprimere parere sulla proposta del bilancio preventivo annuale e relativo programma di attività predisposto dal comitato esecutivo. Il parere si intende favorevole, quando decorre inutilmente il termine di 20 giorni dalla ricezione;
3) ad avvalersi, previa convenzione, della collaborazione della Azienda di promozione turistica per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni, deliberate nell'am-

bito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico.

La formulazione dei pareri, di cui all'art. 41 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, nel caso di concessioni statali pluriennali, è delegata ai Comuni.

Art. 5
Compiti delle Aziende di promozione turistica

Le Aziende di promozione turistica hanno il compito di promuovere e incrementare il movimento turistico nell'ambito del proprio territorio nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale per il settore turistico.

In particolare le aziende:

1) promuovono la conoscenza e la valorizzazione delle località e delle caratteristiche turisticamente rilevanti della zona in cui operano;
2) concorrono con proprie proposte agli adempimenti, di cui al punto 2) dell'art. 3;
3) promuovono e attuano manifestazioni, spettacoli e iniziative di interesse turistico, eventualmente collaborano con enti ed associazioni, con particolare riferimento alle associazioni pro loco operanti nell'ambito territoriale:
4) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico;
5) esplicano servizi di assistenza turistica, anche attraverso l'istituzione e la gestione degli uffici di informazione e di assistenza turistica (I.A.T.);
6) provvedono, di norma, alla gestione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse turistico, nonché, eventualmente, alla loro realizzazione in concorso con gli Enti locali e/o i privati;
7) curano, in materia turistica, i rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Comuni e gli altri Enti locali;
8) effettuano la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico e la ricettività, comunicandoli alla Provincia e alla Regione;
9) svolgono le attività richieste dalla Giunta regionale per il raggiungimento delle finalità turistiche locali.

In via transitoria e fino ad una nuova disciplina della materia, le Aziende di promozione turistica succedono alle Aziende di Soggiorno, Cura e Turismo nella riscossione delle imposte di soggiorno.

Art. 6
uffici di informazione e di assistenza turistica (I.A.T.)

Le Aziende di promozione turistica possono istituire propri uffici di informazione e di assistenza turistica nei Comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

La denominazione uffici di informazione e di assistenza turistica è consentita anche agli uffici di informazione eventualmente promossi e gestiti dalle associazioni Pro loco.

Sia l'istituzione degli uffici di informazione e di assistenza turistica sia l'uso della denominazione uffici di informazione e di assistenza turistica sono soggetti a nulla-osta della Giunta regionale, previo parere della Provincia e del Comune interessato.

Tutti gli uffici di informazione e di assistenza turistica nella Regione sono tenuti ad adottare il medesimo segno distintivo, come definito dalla Giunta regionale.

TITOLO II
LE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.)
CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

Art. 7
Individuazione negli ambiti turistici

Gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti nel Veneto sono costituiti da una o più località della stessa Provincia, anche non contigue, purché caratterizzate da preminenti interessi turistici omogenei o organicamente coordinati.

La preminenza di tali interessi è stabilita sulla base di una adeguata consistenza e qualità delle strutture ricettive e della ristorazione; della entità e organizzazione delle attrezzature turistico-sportive di supporto, delle infrastrutture e dei pubblici servizi; della intensità e qualificazione del movimento turistico nelle sue varie forme; dell'esistenza di un patrimonio naturalistico o storico, artistico, culturale e ambientale, esistente o da valorizzare.

Le località ricomprese negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono riconosciute, per gli effetti previsti dalle vigenti leggi, stazioni di cura, soggiorno e turismo.

In sede di prima applicazione, l'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti avviene ai sensi dell'elenco allegato alla presente legge.

La revisione, generale o parziale, degli ambiti, come determinati ai sensi del precedente comma, è deliberata dal Consiglio regionale sulla base di proposte formulate dalle Province interessate, sentiti i Comuni territorialmente competenti.

Art. 8
Istituzione delle Aziende di promozione turistica

In ciascuno degli ambiti territoriali Individuati a norma del precedente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Azienda di promozione turistica.

L'Azienda di promozione turistica è persona giuridica pubblica, dotata di autonomia amministrativa e di gestione, operante per l'esecuzione dei compiti, di cui all'art. 5, nel quadro delle direttive e della vigilanza regionali.

Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda di promozione turistica fissare la propria denominazione e individuare la propria sede.

Art. 9
Organi dell'Azienda di promozione turistica

L'Azienda di promozione turistica agisce attraverso i seguenti organi:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Presidente;

3) il Comitato esecutivo;

4) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10
Poteri dell'Azienda di promozione turistica

L'Azienda di promozione turistica compie i negozi giuridici necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali e per la gestione del patrimonio a disposizione, ivi comprendendo le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ordinate alla sua conservazione e miglioramento.

A tal fine, essa ha capacità di stare in giudizio nella persona del Presidente per promuovere o resistere a tutte le azioni conseguenti.

Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati, si applicano le norme regionali in materia.

Art. 11
Personale

L'Azienda di promozione turistica opera attraverso il personale ad essa assegnato dalla Giunta regionale sulla base della pianta organica approvata.

Il personale, in servizio presso le singole Aziende di promozione turistica, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale e dipende, sotto il profilo gerarchico e disciplinare, dal direttore dell'Azienda di promozione turistica di assegnazione.

Art. 12
Direttore

Il direttore dell'Azienda di promozione turistica assiste gli organi amministrativi e, in tale veste, assicura la legalità dell'azione amministrativa.

Le ulteriori funzioni sono disciplinate dai regolamenti, di cui al punto 4) dell'art. 18.

Art. 13
Vigilanza regionale

L'attività dell'Azienda di promozione turistica è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

Essa si esplica in via preventiva sugli atti, ai sensi degli articoli 18 e 19: in via sostitutiva, ai sensi dei successivi commi.

Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte dell'Azienda di promozione turistica, nonostante diffida all'organo responsabile con fissazione di un termine, il segretario regionale competente è delegato alla nomina di un commissario «ad acta».

Per il caso di accertate gravi deficienze amministrative o di irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, la Giunta regionale può procedere allo scoglimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica e alla nomina di un commissario.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI ORGANI

SEZIONE I

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

Art. 14
Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è nominato dal Consiglio regionale ed è composto, oltre che dal Presidente, da:

1) un esperto designato dal Consiglio regionale;

2) tre consiglieri dei comuni operanti nel territorio di competenza, designati dall'assemblea dei Sindaci interessati con voto limitato a due; e, quando si tratti di un solo Comune, designati dal Consiglio comunale dello stesso;

3) il rappresentante della Comunità montana, eventualmente operante nel territorio di competenza, o, qualora si tratti di più comunità, da un rappresentante designato dall'assemblea dei Presidenti delle Comunità montane interessate;

4) un rappresentante designato dalla Provincia;

5) un rappresentante della Camera di Commercio;

6) tre rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive;

7) due rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle attività complementari di supporto o professionali;

8) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico designato dalla federazione sindacale unitaria a livello provinciale;

9) un rappresentante concordato fra le organizzazioni cooperative operanti in loco nel settore turistico;

10) un rappresentante concordato fra le associazioni del tempo libero, operanti nel territorio, purché iscritte nel Registro, di cui all'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55;

11) un rappresentante concordato fra le associazioni pro loco operanti nel territorio, purché iscritte nell'albo, di cui alla legge regionale 31 agosto 1983, n. 45;

12) da un rappresentante dell'ente fieristico di interesse nazionale, eventualmente avente sede nel territorio.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono risultare residenti o svolgere in modo continuativo l'attività relativa alla propria qualificazione nell'ambito turistico dell'azienda.

Per il rinnovo del consiglio, il Presidente del consiglio di amministrazione scaduto invia, entro dieci giorni, alle associazioni e alle organizzazioni, di cui alle lettere 6), 7), 8), 9), 10) e 11) del precedente comma, un invito a concordare le designazioni di rispettiva competenza

e a comunicarle alla Giunta regionale nei 60 giorni successivi o, quando ciò non sia possibile, a proporre, entro lo stesso termine, le designazioni di rispettiva competenza.

Decorso il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale procede alla costituzione del consiglio di amministrazione, in particolare nominando i candidati concordati e scegliendo gli altri, fra quelli designati dalle singole associazioni o organizzazioni relativamente a ciascuna categoria, in proporzione alla rispettiva rappresentatività locale; in caso di ritardo nelle designazioni, la Giunta regionale provvede alla sua costituzione sulla base delle designazioni pervenute, purché il numero dei componenti superi la metà di quelli previsti.

In via transitoria, relativamente al primo consiglio di amministrazione, le associazioni e le organizzazioni provvedono, di propria iniziativa, agli adempimenti di cui al terzo comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno; è inoltre convocato entro il termine di otto giorni, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti in carica.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale e, comunque, fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 15

Il Presidente

Il Presidente dell'azienda è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

In caso di anticipata cessazione del Presidente dalla carica, il Consiglio regionale è tenuto alla nomina del nuovo Presidente entro 45 giorni.

Art. 16

Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.

Esso è composto dal Presidente e da cinque membri, di cui almeno due scelti tra i rappresentanti di Enti pubblici.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente almeno una volta al trimestre.

Fino alla elezione del Comitato esecutivo, le relative funzioni sono svolte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

Esso è composto da:

1) funzionario dell'amministrazione regionale, esperto in materia giuridico-amministrativa e finanziaria, con funzioni di Presidente;
2) due esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

SEZIONE II

COMPITI DEGLI ORGANI

Art. 18

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

1) nomina del Comitato esecutivo;
2) determinazione dei programmi e delle direttive generali concernenti l'attività dell'azienda;
3) bilancio preventivo, relative variazioni e conto consuntivo;
4) adozione dei regolamenti concernenti l'organizzazione degli uffici, dei servizi e la pianta organica dell'azienda, nonché il funzionamento degli organi amministrativi;
5) istituzione degli uffici di informazione e di assistenza turistica, nonché espressione del consenso all'uso della denominazione uffici di informazione e di assistenza turistica (I.A.T.) per gli uffici promossi dalle associazioni "Pro loco";
6) denominazione dell'azienda e individuazione della relativa sede.

Le deliberazioni, di cui al punto 1) sono soggette al riscontro di legittimità della Giunta regionale; quelle di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), alla approvazione da parte della stessa.

L'approvazione delle delibere, di cui al punto 5), equivale al rilascio dei nulla-osta, di cui al terzo comma dell'art. 6, purché corredate dei pareri ivi previsti.

Art. 19

Compiti del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo delibera sui seguenti oggetti:

1) proposta di bilancio preventivo e del relativo programma annuale, da sottoporre al parere dei Comuni interessati e all'adozione del Consiglio di amministrazione;
2) accoglimento o diniego delle proposte fatte dai singoli Comuni sulla programmazione delle iniziative e manifestazioni turistiche;
3) atti di straordinaria manutenzione del patrimonio della azienda o che impegnano il bilancio per più di un anno;
4) contratti pluriennali;
5) liti attive e passive.

Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili al momento della loro adozione, sotto la personale responsabilità dei membri del comitato.

Le deliberazioni, di cui ai punti 1) e 2), sono soggette a riscontro di legittimità della Giunta regionale; le restanti, ad approvazione.

Art. 20

Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ente, e, comunque, ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi; vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Comitato e dal Consiglio.

In caso di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli quindi alla sua ratifica nella seduta immediatamente successiva.

All'atto dell'insediamento del comitato esecutivo, il Presidente nomina, fra i suoi componenti, un Consigliere delegato, che, in caso di temporanea assenza o impedimento, lo sostituisce e, in caso di cessazione della carica, gli succede nelle attribuzioni fino alla nomina del nuovo Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 21

Compiti del collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti:

1) vigila, attraverso l'esame degli atti e delle operazioni contabili dell'azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al Consiglio di amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti;
2) verifica la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda;
3) in ogni caso, riferisce al Consiglio di amministrazione, prima della approvazione del rendiconto, sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte in merito.

I rilievi e i suggerimenti, di cui al punto 1), nonché la relazione, di cui al punto 3), del comma precedente, sono comunicati al Presidente dell'Azienda di promozione turistica e alla Giunta regionale.

I revisori si riuniscono periodicamente e possono assistere in veste consultiva alle sedute del Consiglio di amministrazione.

SEZIONE III

NORME COMUNI

Art. 22

Funzionamento

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 23

Cessazione dei Consiglieri

I componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti, di cui al secondo comma dell'art. 14, o quando non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono adottate dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione, decorso il termine di quindici giorni dall'invito comunicato all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.

Nei casi di cessazione della carica, il Consiglio regionale provvede alla relativa sostituzione con l'osservanza dei criteri di rappresentatività stabiliti all'art. 14.

Art. 24

Indennità di carica e gettoni di presenza

Al Presidente e ai componenti gli organi collegiali dell'azienda spettano le indennità e i gettoni stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica ai sensi della vigente legislazione regionale.

CAPO III

DISCIPLINA FINANZIARIA

Art. 25

Entrate

Le entrate assegnate alle aziende sono costituite:

1) dai proventi di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli riferiti alle soppresse aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in quanto assegnati dalla Giunta regionale;
2) dai redditi e dai proventi patrimoniali e di gestione;
3) dai finanziamenti della Regione;
4) dai contributi di enti, associazioni e privati.

Art. 26

Bilancio e programma di attività

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione con il relativo programma annuale di attività, approvati dal Consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla Giunta regionale, per la approvazione di rito, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il bilancio di previsione è redatto nella forma e secondo la normativa vigente in materia di contabilità e bilancio per la Regione.

Il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 27

Fondo di programmazione turistica

E' istituito un fondo, denominato "Fondo di programmazione turistica", destinato a concorrere al finanziamento complessivo delle attività delle Aziende di promozione turistica e delle Province.

A tale fondo confluiscono gli stanziamenti del bilancio regionale per il finanziamento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, soppressi con la presente legge.

Nello stesso fondo confluiscono gli avanzi di amministrazione di ciascuna A.P.T., come accertati in sede di approvazione del conto consuntivo.

L'ammontare dei finanziamenti da destinare, in via continuativa, alle A.P.T. e alle Provincie, è fissato per ogni esercizio con la legge di bilancio.

La ripartizione dei fondi è operata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in relazione alla potenzialità turistica del territorio delle singole A.P.T.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28

Soppressione degli enti e trasferimento delle funzioni

Con l'entrata in vigore della presente legge, gli Enti provinciali del turismo (E.P.T.) e le Aziende autonome di cura soggiorno e turismo (AA.AA.C.S.T.) sono soppressi.

Dalla data della loro soppressione, alla gestione di ciascun Ente provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale.

I commissari, entro tre mesi dalla nomina, accertano, altresì, lo stato di consistenza patrimoniale dei rispettivi Enti mediante l'inventario dei beni a disposizione, delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

Entro dieci giorni dalla presentazione, l'inventario è approvato, per gli Enti provinciali per il turismo, dalla Giunta provinciale competente per territorio; dal primo Presidente della A.P.T. competente per territorio, per le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Eventuali conflitti sono risolti dalla Giunta regionale, previo ricorso della parte interessata entro 15 giorni dalla mancata approvazione.

All'atto dell'approvazione dell'inventario, la Regione, le Province, i Comuni e le A.P.T., competenti per territorio, subentrano nell'esercizio delle funzioni degli Enti e delle aziende soppresse, a norma degli articoli 2, 3, 4, e 5 della presente legge.

Con effetto dalla stessa data, la Regione subentra agli Enti provinciali per il turismo e alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo soppressi, nella titolarità dei beni mobili e immobili, delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché degli altri rapporti giuridici pendenti; contemporaneamente, ciascuna A.P.T., relativamente al patrimonio delle Aziende di cura, soggiorno e turismo del proprio territorio, e ciascuna Provincia, relativamente al patrimonio dell'Ente provinciale per il turismo del proprio territorio, acquisiscono titolo alla gestione dei beni, delle entrate e degli altri rapporti giuridici pendenti derivati alla Regione ai sensi della precedente disposizione, fino a che la Giunta regionale, con propria deliberazione, non abbia provveduto a una diversa assegnazione, generale o speciale, dei beni e delle entrate.

Qualora, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale sia impossibilitato a provvedere, per carenza di designazioni, alla nomina del Consiglio di amministrazione di una A.P.T., a norma del quarto comma dell'art. 14, esso è autorizzato a nominare un commissario per il funzionamento della stessa A.P.T. fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

Art. 29

Esercizio delle funzioni delegate

La delega alle Province e ai Comuni delle funzioni, di cui alla presente legge, è fatta a tempo indeterminato.

L'esercizio delle funzioni delegate avviene, altresì, nel rispetto del Piano Regionale di Sviluppo, di cui all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, nonché di ogni altro atto di programmazione, indirizzo e coordinamento, emanato in materia dalla Giunta o dal Consiglio regionale, nell'ambito della rispettiva competenza.

La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

A norma dell'art. 55 dello Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

In caso di violazione di legge, di inadempimento o inerzia, la Giunta regionale diffida l'ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti all'organo regionale di controllo.

Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati o quando si tratti di inosservanza alle direttive degli atti, di cui al secondo comma, la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni delegate.

La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.

Art. 30

Personale

Il personale, in servizio presso gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Veneto alla data di soppressione degli Enti predetti, confluisce in posizione soprannumeraria nel ruolo unico regionale, come previsto dal sesto comma dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, fino alla data di adozione del provvedimento di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Ai fini della definizione della posizione giuridica di detto personale per il periodo dall'1 ottobre 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano la legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, anche con riferimento alle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 45 - lett. B) e C), eccezion fatta per il personale che abbia acquisito posizioni superiori per effetto di eventuali concorsi interni in applicazione della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6, le leggi regionali 22 gennaio 1981, n. 1 e 3 luglio 1984, n. 30. L'applicazione delle norme transitorie di cui al presente articolo non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono esperiti dagli organi di cui all'art. 28, commi secondo e nono ovvero di cui all'art. 14.

Il Consiglio regionale provvede ad apportare le necessarie variazioni d'organico sulla base delle operazioni come sopra effettuate.

Art. 31
Assegnazione personale

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale degli enti soppressi, confluito nel ruolo unico regionale a norma del precedente articolo, continua a godere dello stesso trattamento economico e ad esercitare le funzioni in atto svolte presso gli uffici di appartenenza.

Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, provvede all'inquadramento dei singoli impiegati e, tenuto conto della rispettiva professionalità, alla loro assegnazione agli uffici regionali, alle Province o alle A.P.T., mantenendo, di norma, la medesima sede di lavoro.

Il personale, assegnato alle Province per lo svolgimento delle funzioni delegate, è comandato presso le stesse fino al suo inquadramento nel ruolo provinciale secondo l'ordinamento vigente in materia di mobilità e comunque senza pregiudizio per lo stato giuridico ed economico già in godimento.

A far data dall'inquadramento nel ruolo provinciale, sono soppressi i corrispondenti posti del ruolo regionale.

Art. 32
Trattamento di previdenza e di quiescenza

Il personale in servizio presso le A.P.T. è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai fini del trattamento di previdenza e di assistenza — rispettivamente — all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali ed alla competente gestione per le assicurazioni contro le malattie.

La Regione assicura a favore dei dipendenti, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

Sono da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale i servizi prestati presso l'A.P.T.; i servizi prestati presso gli E.P.T. e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per i quali sia stato disposto l'accantonamento della indennità d'anzianità; i servizi resi con l'iscrizione all'INADEL e all'ENPAS purché non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni previdenziali; i servizi riscattati con lo INADEL e con l'ENPAS, anche se all'atto della cessazione, non risulta ancora interamente versato il relativo contributo rateale.

Per i periodi di servizio prestati presso gli E.P.T. e le AA.AA.C.S.T., per i quali non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL, la Regione incamera gli importi allo stesso titolo accantonati.

Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, deve far conoscere se intende optare, all'atto della cessazione dal servizio, per la riscossione della indennità come sopra incamerata oltre quella eventualmente spettante per i periodi di servizio prestati con l'iscrizione dell'INADEL.

In tali casi l'indennità incamerata dalla Regione viene accantonata in apposito libretto bancario nominativo a risparmio, i cui interessi maturati nel corso degli anni saranno interamente devoluti agli interessati al momento dello svincolo delle quote capitale.

Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo, o i loro superstiti, rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle norme di legge, per la riscossione della somma erogata.

Il personale cessato dal servizio senza diritto a pensione ha titolo ad ottenere la liquidazione del trattamento di fine servizio, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Al personale assunto a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa vigente, la Regione corrisponde all'atto della cessazione tanti dodicesimi del trattamento di fine servizio, calcolato come al comma quarto, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiore ai 15 giorni di effettivo servizio.

Art. 33
Norma transitoria

La Giunta regionale è impegnata, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a presentare il progetto istitutivo dell'organismo, di cui al punto 2 dell'art. 2.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 34
Copertura debiti pregressi EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T.

All'atto di soppressione degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T., la Giunta regionale provvede, con proprio provvedimento, al pagamento dei debiti pregressi dei medesimi, accertati in sede di liquidazione. Agli oneri previsti si farà fronte mediante riduzione di lire 1.000.000.000 del cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1985 "Fondo globale

spese correnti derivanti da disegni di legge in corso di presentazione e approvazione" - Partita n. 4 "Riforma dell'organizzazione turistica (debiti pregressi E.P.T.)".

Art. 35
Variazione di bilancio

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:		
cap. 80210 — "Fondo globale spese correnti" - Partita n. 4 "Riforma dell'organizzazione turistica (debiti pregressi E.P.T.)"	1.000.000.000	1.000.000.000
Variazioni in aumento: cap. 31054 — "Fondo di programmazione turistica" (capitolo di nuova istituzione)	1.000.000.000	1.000.000.000

Titolo 04 - Categoria 02 - Sezione 01
Codice ISTAT 1116221024

———

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 2 aprile 1985

BERNINI

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **29**.
Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 5 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Definizione e finalità dei laboratori privati di analisi

Ai fini della presente legge, per laboratori privati di analisi si intendono tutte le strutture private, aperte al pubblico che effettuano indagini dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con commenti interpretativi per la diagnosi precedute da prelievi e/o da eventuali somministrazioni per prove funzionali su materiali organici umani a scopo preventivo, terapeutico, riabilitativo delle malattie o per valutazioni di interesse medico legale.

La presente legge determina i requisiti minimi di struttura, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale dei laboratori privati di analisi, nonché le modalità di verifica dell'affidabilità e della qualità delle prestazioni ai fini di assicurare in tutto il territorio regionale condizioni tecniche, igieniche e funzionali uniformi, nell'interesse degli utenti e dell'economicità dei servizi.

I laboratori privati di analisi devono assicurare livelli qualitativi di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dalle corrispondenti strutture pubbliche.

I laboratori privati di analisi possono appartenere a persone fisiche o giuridiche.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo si applicano anche ai laboratori di analisi delle istituzioni sanitarie di cui agli articoli 41 (Ospedali religiosi classificati e SMOM), 42, quinto comma (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto privato) e 43 (case di cura private e presidi) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai laboratori privati di analisi veterinarie.

Art. 2
Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda aprire un laboratorio privato di analisi o ampliare o trasformare o trasferire uno preesistente, deve inoltrare domanda in carta legale alla Giunta regionale, tramite l'Unità locale socio sanitaria, indicando il livello di attività che intende svolgere ai sensi del successivo art. 4, la sede e la denominazione del laboratorio, le generalità e i titoli professionali del direttore responsabile, il numero e le qualifiche del personale.

Alla domanda devono essere allegati:
— una planimetria dei locali in scala 1:100 datata e firmata da un ingegnere o geometra;
— un elenco delle apparecchiature di cui si intende dotare il laboratorio.

Il Presidente dell'Unità locale socio sanitaria in cui è ubicato il laboratorio inoltra entro trenta giorni dal ricevimento, la domanda alla Giunta regionale corredata del parere espresso sulla medesima dal Comitato di Gestione.

Art. 3
Autorizzazione

La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui al successivo art. 21, verificato il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera l'autorizzazione all'esercizio del laboratorio privato di analisi.

Entro 180 giorni dalla comunicazione di autorizzazione, il titolare del laboratorio deve comunicare al Presidente della Giunta regionale l'avvenuta realizzazione del laboratorio medesimo e chiedere l'ispezione tecnica.

Entro 45 giorni dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale — acquisito il nulla-osta tecnico all'attivazione del servizio — decreta l'autorizzazione all'apertura al pubblico del laboratorio.

Ai fini del rilascio del suddetto nulla-osta tecnico, l'attività ispettiva è demandata al settore dell'Unità locale socio sanitaria competente per materia.

L'inizio dell'attività del laboratorio è comunque subordinato al versamento della tassa di concessione regionale.

Per gravi e comprovati motivi, il Presidente della Giunta regionale può concedere una proroga fino a ulteriori 180 giorni all'attivazione del laboratorio.

Alla procedura sopradescritta soggiacciono anche le domande per ampliamenti, trasformazioni e trasferimenti di laboratori privati di analisi.

Art. 4
Classificazione funzionale
dei laboratori privati di analisi

Ai fini della presente legge i laboratori privati di analisi aperti al pubblico si distinguono in:

1) laboratori generali di base;
2) laboratori specializzati;
3) laboratori generali di base con sezioni di specialità.

I laboratori generali di base sono presidi pluridisciplinari che svolgono indagini diagnostiche di biochimica clinica, di ematologià e di microbiologia su campioni provenienti da escreti, secreti e prelievi umani secondo l'elenco che è allegato alla presente legge (Allegato A, Tabella 1).

Nei laboratori generali di base non devono essere impiegate metodiche che utilizzino radioisotopi.

I laboratori specializzati sono strutture destinate a esplicare indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale nei settori di:

— chimica clinica e tossicologia;
— ematologia e immunoematologia;
— microbiologia e sieroimmunologia;
— citoistopatologia;
— virologia;
— genetica medica.

Le analisi radioisotopiche in vitro sono effettuabili nei laboratori specializzati in chimica clinica e tossicologia.

I laboratori generali di base, con sezioni di specialità sono strutture che, oltre a erogare le prestazioni proprie dei laboratori generali di base, esplicano indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale in uno o più settori specializzati di cui al comma precedente.

L'elenco degli esami diagnostici di alto livello tecnico professionale fa parte dell'allegato di cui al secondo comma del presente articolo. (Allegato A, Tabella 2).

Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede a verifica periodica, almeno ogni due anni, degli elenchi di cui al precedente comma.

Con la stessa procedura sono effettuate aggiunte e/o variazioni alle sezioni di specialità di cui al quarto comma in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Art. 5
Direttore responsabile

Ogni laboratorio privato di analisi deve avere un direttore responsabile dell'organizzazione tecnico-funzionale del laboratorio medesimo e della attendibilità dei risultati delle analisi.

Il direttore responsabile di un laboratorio generale di base, o di base con sezioni di specialità, o specializzato, sceglie e approva i metodi di analisi, risponde della attendibilità dei risultati, organizza i servizi e i controlli di qualità, risponde dell'idoneità delle attrezzature e degli impianti, firma i risultati delle analisi e, se medico, anche i referti con giudizio diagnostico interpretativo, è responsabile della registrazione e archiviazione degli esami. Il direttore è altresì responsabile: dell'applicazione del regolamento interno; dello stato igienico dei locali e della buona funzionalità degli impianti e di tutti i materiali impiegati; delle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalla legge; dell'applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività; dell'allestimento e dell'aggiornamento delle carte di controllo di qualità; della conservazione per almeno un anno dei risultati diagnostici e dei risultati di controllo di qualità; della buona conservazione dei preparati citologici e istologici e delle inclusioni in paraffina per almeno cinque anni, fatti salvi i disposti di specifiche disposizioni di legge.

Il direttore deve essere presente e prestare la sua opera in laboratorio di analisi mediche per almeno trenta ore settimanali e deve ricoprire tale incarico per un solo laboratorio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore responsabile, le sue funzioni vengono assunte da un collaboratore laureato in medicina e chirurgia o, fatto salvo per la firma dei referti con giudizio diagnostico, in biologia. Ove trattasi di laboratorio di citoistopatologia il sostituto deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Per i laboratori privati di analisi veterinarie, il direttore deve essere un laureato in medicina veterinaria o in scienze biologiche. Egli è responsabile dell'osservanza delle vigente disposizioni in materia di polizia veterinaria nonché delle leggi vigenti in materia di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali.

Art. 6
Organico e qualificazione funzionale del personale

L'organico minimo del personale dei laboratori generali di base è costituito da:

1) Un direttore medico o biologo. Entrambi devono essere iscritti all'albo dell'ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o, in alternativa, della laurea in scienze biologiche e della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi, nelle quali è consentita, dalle norme vigenti, l'ammissione ai biologi. In alternativa alla specializzazione va-

le per entrambe le categorie un servizio di ruolo quinquennale presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché presso i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Qualora il direttore del laboratorio sia laureato in scienze biologiche, dovrà essere assicurata la presenza giornaliera, di durata proporzionata alle prestazioni richieste, di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici, inclusa la consulenza a lui affidata ai sensi del precedente art. 5.

2) un collaboratore laureato o in medicina o in biologia o in chimica;
3) un tecnico di laboratorio diplomato, in possesso dei titoli necessari per l'ammissione al concorso di tecnico di laboratorio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche;
4) un ausiliario con mansioni esecutive;
5) un addetto alle attività amministrative.

L'organico minimo del personale dei laboratori specializzati è il seguente:

a) per i laboratori di analisi chimico cliniche e tossicologiche il personale previsto è uguale a quello dei laboratori di base. Il direttore può essere anche un laureato in chimica iscritto all'albo professionale dei chimici. Nel caso che il direttore sia un chimico o un biologo deve essere compreso tra i collaboratori un laureato in medicina e chirurgia;
b) per i laboratori specializzati in microbiologia e sieroimmunologia, ematologia e genetica medica, virologia, il personale previsto è uguale a quello dei laboratori generali di base;
c) per i laboratori specializzati in citoistopatologia il personale previsto è uguale a quello dei laboratori generali di base. Il direttore responsabile deve essere un laureato in medicina e chirurgia munito dei requisiti indicati al punto 1) del presente articolo.

L'organico delle sezioni di specialità dei laboratori generali di base deve prevedere almeno un laureato con i requisiti richiesti per la direzione della relativa branca specialistica.

Il personale laureato e quello tecnico devono essere numericamente proporzionati al carico di lavoro e al grado di automazione degli impianti e devono assicurare una presenza in laboratorio non inferiore alle 30 ore settimanali.

Per i laboratori privati di analisi veterinarie i compiti di cui al quinto comma del precedente art. 5, sono svolti dal direttore. Qualora il direttore sia un laureato in scienze biologiche dovrà essere assicurata la presenza di un laureato in medicina veterinaria per il compimento di tutti gli atti veterinari, inclusa la consulenza a lui affidata ai sensi del precedente art. 5, quinto comma.

Art. 7
Aggiornamento professionale del personale

Il direttore del laboratorio deve provvedere all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e di quelle del personale laureato e tecnico attraverso la partecipazione a corsi, seminari, convegni organizzati dalla Regione, dalle Unità locali socio sanitarie, dall'Università degli studi, dagli Ordini professionali o dagli Enti pubblici territoriali e da società scientifiche.

Art. 8
Locali

Il laboratorio generale di base deve disporre dei seguenti locali:

1) un locale di attesa;
2) un locale per il prelievo e la raccolta dei campioni da esaminare;
3) uno o più locali per la esecuzione delle analisi con spazi destinati per la chimica, l'ematologia, la sierologia, le feci e le urine e un locale separato per l'effettuazione di esami batteriologici e virologici.
La superficie complessiva degli spazi non deve essere inferiore a mq 12 per ciascun operatore: la valutazione è affidata alla commissione tecnica consultiva di cui al successivo art. 21.
4) un locale attrezzato per il lavaggio e per la sterilizzazione;
5) almeno due servizi igienici, dei quali uno destinato agli utenti e l'altro al personale;
6) un locale per ufficio per le attività amministrative e per l'archiviazione dei referti;
7) un locale di deposito materiali.

I laboratori generali con sezioni di specialità, oltre ai locali di cui al precedente comma, dovranno avere ulteriori locali adeguati per numero e caratteristiche al relativo indirizzo di specialità aventi superficie non inferiore a mq 20.

La superficie complessiva dei locali non deve essere comunque inferiore a mq 110.

I laboratori specializzati devono essere strutturati e commisurati al tipo di specialità nonché al carico di lavoro; la valutazione di idoneità è comunque affidata alla Commissione tecnica consultiva di cui al successivo articolo 21.

Le strutture edilizie e gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro e in osservanza alle norme C.E.I. per gli impianti elettrici.

Qualora nel laboratorio sia previsto l'impiego di materiale radioattivo dovranno essere osservate le relative norme di legge.

Tutti i locali dovranno essere costruiti in modo da garantire la massima igiene e sicurezza dell'ambiente.

In particolare i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, almeno sino a due metri di altezza, devono essere realizzati con materiali che resistano all'aggressione chimica e siano perfettamente lavabili.

La dimensione e la forma dei singoli locali devono consentire il corretto svolgimento delle varie attività in essi previste; in particolare il locale principale per la esecuzione delle analisi deve avere una superficie non inferiore a 20 mq mentre gli altri locali non dovranno avere superfici inferiori ai 9 mq.

Tutti i locali dovranno essere sufficientemente aerati, in particolare nei locali destinati all'esecuzione delle analisi dovrà essere assicurato un ricambio d'aria di 6

volumi/ora, mediante idoneo sistema di ventilazione che garantisca una velocità dell'aria non superiore a 0,15 m/sec.

In questi ultimi locali dovranno essere anche garantite condizioni adeguate di temperatura e di umidità relativa.

I locali devono essere altresì sufficientemente illuminati; in particolare sul piano di lavoro dei locali per l'esecuzione delle analisi e del locale prelievi, il valore minimo di illuminazione naturale e artificiale non dovrà essere inferiore ai 200 lux.

Art. 9

Scarichi in fognatura

Gli scarichi dei laboratori possono, di norma, essere immessi nella fognatura urbana.

In difetto di questa, tuttavia, o quando non vi sia garanzia di un innocuo smaltimento dei rifiuti, gli scarichi dei laboratori, ai sensi delle vigenti norme in tema di allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto, devono essere convogliati in un apposito impianto interno di depurazione e, se del caso, disinfettati prima di essere immessi nella rete fognaria urbana o in corsi d'acqua.

Le condotte di scarico devono essere realizzate in materiali idonei in relazione alle caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dei liquami da smaltire.

L'autorizzazione all'attivazione del laboratorio è comunque subordinata al nulla osta dell'autorità comunale riguardante gli scarichi in fognatura.

Art. 10

Rifiuti solidi

I materiali solidi di rifiuto possono essere consegnati, previa sterilizzazione, al servizio di nettezza urbana in idonei contenitori, o inceneriti presso il laboratorio medesimo, nel rispetto delle vigenti norme sullo inquinamento atmosferico.

Art. 11

Dotazione strumentale minima

I laboratori generali di base, i laboratori generali di base con sezioni di specialità, i laboratori specializzati devono possedere rispettivamente una dotazione strumentale tale da permettere l'esecuzione delle indagini indicate nell'allegato A, tabelle 1 e 2, fornendo ai medici curanti la possibilità di giungere a un orientamento diagnostico per la maggior parte delle condizioni morbose prima di un eventuale ricorso al ricovero ospedaliero.

Detta dotazione deve consistere al minimo di banchi di lavoro e di strumentazione analitica e di supporto come indicato nell'allegato B, rispettivamente alla tabella 1 per i laboratori di base e alla tabella 2 per i laboratori con sezioni di secialità e specializzati.

Art. 12

Punti di prelievo

Il prelievo, di norma, va effettuato presso la sede del laboratorio.

I laboratori di analisi privati possono essere autorizzati a istituire altri punti di prelievo in conformità delle previsioni della programmazione regionale a condizione che:

- tali punti di prelievo insistano nel territorio della Unità locale socio sanitaria dove ha sede il laboratorio, in via eccezionale, in quello di un'altra Unità locale socio sanitaria limitrofa;
- l'organizzazione e gestione del punto di prelievo ricadano sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio di analisi;
- vengano assicurate tutte le cautele relative alla fase di trasporto dei campioni e reperti biologici idonee a garantire la affidabilità dei risultati e la protezione igienica secondo le indicazioni tecniche formulate dalla Commissione Tecnica Consultiva, di cui al successivo art. 21.

E' consentito il prelievo domiciliare effettuato dal personale del laboratorio o dal medico curante quando vi siano motivi documentati di urgenza clinica e impossibilità di movimento da parte dell'utente, sempreché non esistano possibili interferenze negative sui risultati, a causa del trasporto del materiale e della sua conservazione. Al riguardo la Commissione Tecnica Consultiva di cui al successivo art. 21 formula le relative indicazioni tecniche.

Il direttore del laboratorio impartisce le indicazioni tecnico-organizzative necessarie per una corretta esecuzione dei prelievi in relazione alle esigenze dei metodi di analisi utilizzati, assumendone la responsabilità anche per quanto riguarda il trasporto dei campioni eventualmente prelevati a domicilio dei pazienti impediti.

Il laboratorio privato non può accettare campioni provenienti da altri laboratori o da altri operatori sanitari, salvo i casi previsti nel precedente comma terzo.

Art. 13

Refertazione e archiviazione

I laboratori sono tenuti a registrare ordinatamente e in ordine cronologico — con mezzi manuali o meccanici — i risultati delle analisi effettuate con le generalità e l'indirizzo forniti dai pazienti cui si riferiscono, nonché l'intervallo dei valori di riferimento e le metodiche eseguite.

Art. 14

Pubblicità

La pubblicità dei laboratori privati di analisi, qualunque sia il mezzo di diffusione adottato, è sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 21.

A tal fine i laboratori che intendano effettuare della pubblicità devono allegare alla domanda il testo del comunicato, l'eventuale disegno o fotografia che intendano divulgare e quant'altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la sua serietà.

La pubblicità deve essere in ogni caso contenuta entro i limiti rigorosi di correttezza professionale e non incentivare il consumismo sanitario.

La denominazione dei laboratori privati di analisi deve in ogni caso e dovunque essere preceduta dalla indicazione "laboratorio privato di analisi". E' vietato usare denominazioni atte a ingenerare confusione con analoghi servizi di enti pubblici.

Art. 15

Sicurezza di qualità

Al fine di garantire ottimali livelli di efficienza e di affidabilità, i laboratori privati di analisi devono osservare opportune norme di sicurezza di qualità, secondo i seguenti principi:

1) esecuzione del controllo di qualità sistematico quotidiano da documentare su carte di controllo;
2) partecipazione a programmi di efficienza interlaboratorio;
3) disponibilità dichiarata a ispezioni periodiche.

La verifica dell'attendibilità dei dati analitici e quella della affidabilità e dell'efficienza dei metodi e della strumentazione impiegata si attuano con l'adozione di programmi di controllo di qualità da parte di tutti i laboratori di analisi privati.

Tali programmi prevedono l'uso di sieri e campioni di riferimento e di controllo e valutazioni statistiche intra e interlaboratori, onde permettere una standardizzazione dei metodi analitici e uno scambio costante di esperienze e informazioni fra gli operatori dei presidi diagnostici di laboratorio.

L'onere della spesa è a carico dei singoli laboratori privati di analisi.

Controllo di qualità intralaboratorio

Il controllo di qualità intralaboratorio ha lo scopo di garantire in tempo reale l'affidabilità del dato analitico.

A tal fine è fatto obbligo a tutti i laboratori privati di analisi, per le determinazioni quantitative di impiego corrente:

- dell'uso giornaliero di standard per la calibrazione degli strumenti analitici;
- dell'uso di materiale di controllo di titolo noto per il controllo dell'accuratezza delle analisi;
- dell'allestimento e dell'aggiornamento giornaliero delle carte di controllo con calcolo periodico dei coefficienti di variazione.

Nel caso di determinazioni saltuarie, i controlli dovranno essere effettuati di volta in volta; nel caso di tests qualitativi si dovrà fare un uso regolare di materiale di controllo positivo e negativo.

Valutazione di qualità interlaboratorio

Il sistema di valutazione esterna di qualità interlaboratorio ha lo scopo di garantire l'affidabilità delle analisi e il perfezionamento dei metodi delle stesse, di verificare l'efficienza dei laboratori e di fornire utili informazioni per il progresso nella standardizzazione dei metodi.

Tale controllo si attua mediante la distribuzione periodica di materiali il cui titolo sia ignoto al laboratorio di analisi cliniche che partecipa al programma di controllo.

Le modalità esecutive di tali programmi e l'analisi dei risultati ottenuti sono predisposti con delibera della Giunta regionale, con riferimento, ove esistenti, a protocolli standardizzati predisposti dall'Istituto Superiore di Sanità d'intesa con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

E' garantita in ogni caso la segretezza dei dati analitici e di ogni altra notizia riferentesi all'attività dei laboratori di analisi cliniche impegnati in tali programmi.

Per i laboratori di analisi veterinarie, i laboratori di riferimento sono quelli dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Padova o di altri Istituti Zooprofilattici.

Art. 16

Strutture organizzative e operative dei sistemi di controllo di qualità regionali

La Giunta regionale stabilisce le modalità organizzative e operative per la realizzazione dei programmi di sicurezza di qualità intra e interlaboratori. Per la realizzazione di tali programmi possono concorrere anche industrie private. La Giunta regionale provvede annualmente a comunicare al sistema informativo regionale, all'Istituto Superiore di Sanità e al Consiglio Nazionale delle Ricerche i dati relativi alle indagini di controllo di qualità effettuati nei laboratori privati di analisi cliniche.

La Giunta regionale individua i laboratori di riferimento negli Ospedali regionali, nelle Università e fra i Presidi multizonali di prevenzione cui affidare, sentito il parere della Commissione Tecnica, di cui al successivo art. 21, i seguenti compiti:

a) acquisizione, conservazione e distribuzione degli standards e dei campioni di controllo per i programmi interlaboratorio secondo le norme degli organismi sanitari internazionali;
b) valutazione statistica dei risultati dei programmi interlaboratorio;
c) ispezioni periodiche delle carte di controllo interno e della documentazione dei programmi interlaboratorio;
d) attività di consulenza per le questioni emergenti dai controlli.

Art. 17

Titolare di laboratorio privato di analisi cliniche

Il titolare di laboratorio privato di analisi cliniche e tenuto a trasmettere alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco nominativo, con indicazione delle relative qualifiche, del personale in servizio, il numero degli esami eseguiti nel corso dell'anno precedente secondo una tipologia fornita dalla Regione; a trasmettere alla Regione, in caso di assenza o di impedimento del direttore per un periodo superiore a sessanta giorni, la dichiarazione di assunzione delle funzioni di direttore da parte di altro operatore con i requisiti previsti dal presente atto per il direttore responsabile; a trasmettere alla Regione dati o informazioni richieste, particolarmente per ciò che concerne il controllo di qualità sugli esami eseguiti.

Art. 18

Convenzioni

In relazione alle prescrizioni e ai parametri del piano socio sanitario regionale, qualora sia necessario ai

fini delle esigenze assistenziali e tenuto conto delle prestazioni offerte dalle strutture pubbliche, le Unità locali socio sanitarie, previa autorizzazione della Giunta regionale, stipulano convenzioni con i laboratori privati di analisi, in conformità dello schema tipo nazionale a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A seguito di accertata inosservanza delle prescrizioni stabilite dalla convenzione, l'Unità locale socio sanitaria, previa diffida, può sospendere in ogni momento la convenzione.

A seguito di mancato adeguamento alle prescrizioni poste dalla Unità locale socio sanitaria, la stessa, previa autorizzazione della Giunta regionale, revoca la convenzione.

In caso di inerzia dell'Unità locale socio sanitaria, la sospensione e/o la revoca possono essere disposte dalla Giunta regionale.

Art. 19
Vigilanza

I laboratori privati di analisi, ai fini dell'osservanza della presente legge, sono ispezionati almeno ogni biennio e, in ogni caso, quando se ne ravvisi l'opportunità, dal responsabile del settore dell'Unità locale socio sanitaria competente per materia, congiuntamente con un primario laboratorista o da un direttore di laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Padova quando si tratta di laboratori privati di analisi veterinarie.

Nel corso dell'ispezione si accerta la partecipazione del personale ai convegni e seminari di aggiornamento di cui all'art. 7 della presente legge.

Le ispezioni tecnico sanitarie possono anche essere richieste dalla Giunta regionale alla Unità locale socio sanitaria.

La Giunta regionale può delegare un'apposita commissione composta da un dirigente medico igienista dei ruoli regionali, da un primario laboratorista e da un dirigente amministrativo dei ruoli regionali.

Tale ultimo componente esercita anche le funzioni di segretario della commissione di vigilanza.

Quando si tratta di laboratori di analisi veterinarie la commissione di cui al quarto comma del presente articolo sarà integrata da un direttore di laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

I verbali della commissione di vigilanza sono rassegnati alla Giunta regionale e trasmessi per conoscenza alla Unità locale socio sanitaria competente per territorio.

Art. 20
Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione a gestire un laboratorio privato di analisi è deliberata dalla Giunta regionale in caso di:

a) estinzione della società;

b) volontaria rinuncia da parte del titolare;

c) decesso del titolare unico e mancata cessione del laboratorio — debitamente autorizzata — ad altra persona entro un anno;

d) per negligenza e irregolarità nell'esercizio del laboratorio accertata ai sensi della presente legge o per mancata ottemperanza, dopo formale diffida, alle prescrizioni tecniche impartite dalla commissione di vigilanza di cui al precedente art. 19.

Art. 21
Commissione Tecnica Consultiva Regionale (C.T.C.R.)

Presso la Giunta regionale è istituita una commissione tecnica consultiva regionale con funzione di consulenza e di proposta nei confronti della Giunta regionale in materia di laboratori privati di analisi, compresi quelli delle istituzioni sanitarie di cui agli artt. 41, 42, quinto comma e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Commissione ha i seguenti compiti:

1) esprime parere sulle richieste di autorizzazione alla apertura, alla trasformazione e al trasferimento di laboratori privati di analisi, nonché alla istituzione di sezioni di specialità e di punti prelievo, tenuto conto anche della distribuzione sul territorio dei presidi diagnostici pubblici e privati;

2) propone l'aggiornamento delle modalità di espletamento dei controlli di qualità di cui al precedente art. 15 e fornisce indicazioni relative alla organizzazione delle strutture finalizzate alla realizzazione dei programmi di controllo di qualità e alla valutazione dei risultati conseguiti da tali programmi;

3) cura la formulazione e l'aggiornamento degli elenchi degli esami (Allegato A) e della dotazione strumentale (Allegato B);

4) mantiene, tramite gli organi regionali, rapporti con la commissione tecnico-consultiva di cui all'ultimo comma dell'art. 16 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984;

5) formula le indicazioni relative alle modalità tecniche di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici;

6) esprime parere su ogni altro aspetto riguardante i laboratori privati di analisi, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessore regionale alla Sanità.

La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato ed è composta:

a) da quattro professori universitari ordinari titolari di cattedra delle specialità previste all'art. 4 della presente legge;

b) da quattro primari di servizi ospedalieri delle specialità previste all'art. 4 della presente legge;

c) da due dirigenti regionali, di cui uno medico, questo ultimo anche del ruolo nominativo del Servizio Sanitario;

d) da due biologi pubblici dipendenti in servizio presso strutture di laboratorio;

e) da due rappresentanti designati dalle associazioni regionali dei laboratori privati di analisi (un medico più un biologo);

f) da due rappresentanti designati dalle associazioni regionali dell'ospedalità privata (ARIS più AIOP).

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale alla sanità.

La Commissione rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Per i laboratori di analisi veterinarie la Commissione è composta dal coordinatore del dipartimento per i

servizi veterinari della Giunta regionale, dal direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e da un professore universitario ordinario titolare di cattedra in microbiologia o altra materia affine.

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, oltre alla indennità di missione, se spettante, e al rimborso delle spese viaggio, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modifiche.

Art. 22
Norme transitorie e finali

Tutti i laboratori privati di analisi devono adeguarsi alle norme previste nella presente legge, per quanto riguarda il personale, entro il periodo di cinque anni. Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono da almeno cinque anni un laboratorio privato o di coloro che per eguale periodo hanno svolto l'attività di tecnico nelle medesime strutture. L'adeguamento delle strutture e delle strumentazioni dei laboratori di analisi cliniche deve aver luogo entro tre anni.

Il mancato adeguamento, entro tali termini, a tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento, costituiscono motivo di immediata sospensione dell'attività, alla quale segue la revoca dell'autorizzazione in caso di inottemperanza entro sei mesi dalla ratifica del provvedimento di sospensione.

Le disposizioni indicate negli artt. 4, 12, 18 e 20 non si applicano ai laboratori privati di analisi veterinarie.

Art. 23
Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge regionale 11 aprile 1980, n. 25 "Disciplina dei laboratori privati di analisi".

Art. 24
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge e dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 2 aprile 1985

BERNINI

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **30.**
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 5 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Carta tecnica

Al fine di conseguire il completamento della carta tecnica regionale ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 è disposta la nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per l'esercizio 1987 (cap. 7800).

Art. 2
Prosecuzione di interventi nel settore primario nell'ambito del progetto agricolo-alimentare

Per i contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture rurali in materia di approvvigionamento idrico, elettrificazione rurale e viabilità a norma dell'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 5.000.000.000, di cui lire 1.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1985, lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1986 e lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1987 (cap. 10510).

Per i contributi in conto capitale per le strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche e per provvidenze integrative nel concorso FEOGA - Sezione Orientamento - a norma degli articoli 29 e 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una nuova autorizzazione di spesa al capitolo 11528 per lire 5.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 nel 1985 e lire 2.000.000.000 nel 1986.

Per il completamento dei programmi di miglioramento genetico del patrimonio zootecnico attuati dalle Associazioni provinciali allevatori ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta un'ulteriore autorizzazione di spesa pari a lire 343.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 come integrazione regionale sul finanziamento statale (cap. 12572).

Per la realizzazione di infrastrutture nei territori di collina e di montagna ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000, di cui lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 14504).

Per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento dei fabbricati rurali da destinarsi ad abitazione ai sensi del quinto comma dell'art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 di cui 7.000.000.000 per l'esercizio 1985 e lire 3.000.000.000 nell'esercizio 1986. I contributi

verranno assegnati con le modalità previste dal medesimo art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (cap. 11542).

Per la prosecuzione degli interventi a favore della Enoteca Regionale di Pramaggiore già autorizzati in passato a valere sui fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 con legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 è disposta per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987 una autorizzazione di spesa di lire 50.000.000 nell'ambito delle attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 43, punto b), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (cap. 12150).

All'art. 39, lett. c), punto 2), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario", il punto c) viene così integrato:

"In alternativa con tali provvidenze potranno essere concessi contributi in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

3) Per la costituzione di gelseti possono essere concessi a imprenditori agricoli, singoli o associati, contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per gli interventi di cui al presente punto è autorizzata una spesa di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985-1986-1987 (cap. 11566)".

Art. 3

Interventi nel settore della bonifica

Per la prosecuzione degli interventi previsti al quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 è autorizzata l'integrazione di lire 1.700.000.000 per l'esercizio 1985 (cap. 10042).

Nell'ambito degli interventi nel settore della bonifica previsti dall'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 per l'esecuzione di interventi a carattere urgente e indifferibile da attuarsi da parte dei Consorzi di Bonifica per la difesa e la tutela del territorio nei rispettivi comprensori (cap. 10046).

Art. 4

Interventi nel settore forestale

Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 8, 9, 10, 19 e 20, lett. a), della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 per la difesa idrogeologica è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 di cui lire 5.000.000.000 per l'esercizio 1985 e lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1987 (cap. 13032).

Art. 5

Progetto Montagna

Per gli interventi strutturali previsti dall'art. 10, lett. q), punto 1, della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata un'ulteriore spesa in conto capitale di lire 2.000.000.000 nel 1986 (cap. 11610).

Per gli interventi strutturali previsti dall'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 (Attuazione degli interventi nell'ambito del Progetto Montagna) relativamente alle opere di edilizia speciale pubblica è autorizzata una nuova spesa di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 da utilizzarsi per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali da adibire a sede di Comunità Montana, applicando le procedure stabilite dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Approvazione del Progetto Montagna". La Giunta regionale provvede al riparto tra le Comunità Montane della somma di cui al presente comma secondo un programma di intervento redatto sulla base delle risultanze di una indagine sulla attuale sistemazione delle sedi delle Comunità Montane.

Per la finalità di cui al punto 10 dell'elenco degli interventi straordinari approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 per il riattamento della strada di accesso all'area storica del Monte Piana è autorizzato il finanziamento di lire 300.000.000 a favore del Comune di Auronzo di Cadore a carico dell'esercizio finanziario 1985 (cap. 45612). Per la realizzazione dell'opera si applicano le procedure stabilite dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Approvazione del Progetto Montagna".

Art. 6

Contributi straordinari all'E.S.A.V.

E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.200.000.000 per il rimborso all'E.S.A.V., entro i limiti dell'autorizzazione stessa, del costo del personale dipendente dello Ente medesimo messo a disposizione della Regione del Veneto a tutto l'anno 1984 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. Il rimborso sarà erogato in unica soluzione previa deliberazione della Giunta regionale di ricognizione e liquidazione del debito (cap. 12304).

Per l'esercizio finanziario 1985 è autorizzata la concessione all'E.S.A.V. di un contributo straordinario di lire 3.000.000.000 per l'attuazione di progetti operativi nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali (cap. 12310).

Art. 7

Contributo straordinario all'A.R.F.

Il contributo straordinario concesso all'Azienda Regionale delle Foreste ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8, secondo quanto previsto dall'art. 16, lett. b), della legge 9 giugno 1975, n. 67, di istituzione dell'A.R.F. è autorizzato per l'esercizio finanziario 1987 nella misura di lire 1.000.000.000 (cap. 13006).

Art. 8

Modifica della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 "Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area Polesana"

Il punto 2 del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34, è così sostituito:

"2) nel conferimento di lire 6.000.000.000 a favore del Consorzio per lo sviluppo economico sociale del Polesine per interventi destinati:

a) a incrementare nella misura massima di lire 100.000.000 il limite di finanziamento agevolabile dalla Regione per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) a costituire una dotazione per agevolare il credito di esercizio, rimborsabile in tre anni, fino a un massimo di lire 50.000.000 per azienda".

Art. 9
Prosecuzione di interventi
nel settore secondario ed energetico

Per la prosecuzione degli interventi a favore della cooperazione giovanile ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 "Progetto per il settore secondario" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 4.000.000.000, di cui lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 e lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 20520).

Per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione di aree produttive e per la ricerca tecnologica di cui alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 è disposta una nuova autorizzazione di spesa per l'esercizio 1986 di lire 2.000.000.000 (cap. 20530).

Per l'esercizio 1986 è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 in aumento allo stanziamento del cap. 021020 "Provvidenze regionali per la realizzazione di aree destinate ed insediamenti produttivi per le imprese". La spesa di cui al presente comma è destinata ad agevolare aree produttive artigianali attrezzate aventi una superficie territoriale non inferiore a 100 mila mq. L'intervento agevolativo regionale è erogato con le modalità disciplinate dalla legge regionale 24 novembre 1981, n 63, in misura pari al 30 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile. Ai fini della determinazione del contributo straordinario disposto dal presente articolo non si tiene conto dei criteri stabiliti dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63.

Per la promozione della costituzione di consorzi-fidi artigiani con operatività almeno provinciale e di loro organismi già costituiti il raggiungimento di livelli ottimali di operatività, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1985 in aumento dello stanziamento del capitolo 021420.

La spesa di cui al comma precedente è destinata all'erogazione di contributi ad integrazione dei fondi rischi alle seguenti condizioni:

a) i consorzi-fidi di primo grado siano costituiti entro il 31 dicembre 1984 con la partecipazione di almeno due terzi di imprese artigiane per il solo scopo della concessione di garanzie fidejussorie a favore dei soci e con l'obbligo della compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite secondo le vigenti disposizioni di legge;
b) i consorzi-fidi di secondo grado regionali siano costituiti da almeno sette consorzi-fidi provinciali, uno per ciascuna provincia del Veneto, aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a).

Il contributo straordinario regionale non può essere superiore a lire 100.000.000 per ciascun consorzio-fidi di primo grado e a lire 300.000.000 per ciascun consorzio-fidi regionale di secondo grado.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredate dalla documentazione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19.

Entro ulteriori 90 giorni, La Giunta regionale provvede alla ripartizione della spesa autorizzata con il presente comma sulla base delle domande ricevute.

Ai fini dell'attuazione delle direttive per l'artigianato di cui al documento allegato alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, concernente "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del Progetto Montagna", è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1985 per interventi straordinari rivolti alla realizzazione di tre autoparchi consortili attrezzati ciascuno nei territori delle Comunità montane "Feltrina", "Alpago" e "Alto Astico-Posina" (cap. 21610). Con riferimento alle iniziative di cui al presente comma, sono agevolabili le spese inerenti all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione o all'ampliamento di immobili, alla costruzione di impianti fissi o all'acquisto di macchinari e attrezzature. L'intervento agevolativo regionale, nella forma di contributo in conto capitale, è nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non agevolata da altri Enti pubblici o Pubbliche amministrazioni. Ai fini del riparto della spesa autorizzata dal presente articolo, gli organismi consortili interessati devono presentare la domanda alla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando:

a) dichiarazione del Sindaco attestante che l'insediamento dell'autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area;
b) elenco delle imprese e degli eventuali enti associati con specificazione della loro natura ed attività;
c) licenza edilizia rilasciata per la realizzazione dell'autoparco con relativo progetto e preventivo analitico della spesa.

Per la prosecuzione degli interventi specifici nel settore energetico, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 è disposta una nuova autorizzazione di spesa nel triennio 1985 - 1987 rispettivamente di lire 500.000.000, lire 2.000.000.000 e lire 2.000.000.000 (cap. 22512).

L'efficacia delle modificazioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, n 80, apportate dall'art. 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, non è operante per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

Fatto salvo il termine di 6 mesi previsto dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, per il completamento della documentazione relativa alle domande già pervenute alla Giunta regionale.

Art. 10
Sviluppo della cooperazione

Per il finanziamento di specifici progetti operativi di intervento di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo" è autorizzata una ulteriore spesa di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987 (cap. 21430).

Le domande corredate dei relativi programmi di intervento, volte all'ottenimento di questo contributo suppletivo dovranno essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 Marzo di ogni anno.

I contributi saranno poi ripartiti ed erogati dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 74.

Art. 11
Interventi in favore del Veneto Orientale

Per la finalità prevista dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865" è concesso al Consorzio dei comuni del Veneto orientale con sede in Portogruaro un finanziamento di lire 2.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, da erogarsi secondo le procedure indicate dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33. La somma di cui al presente comma è destinata a coprire le spese necessarie per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, con particolare riferimento alla realizzazione di un raccordo ferroviario e attrezzature collegate.

Nell'ambito della finalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale" e più precisamente per la categoria di opere previste dall'art. 3 - lett. f) - è attribuito al Consorzio dei comuni dell'Opitergino Mottense un contributo di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 per la realizzazione di opere stradali da attuarsi d'intesa con l'A.N.A.S. nell'area di Oderzo al fine di consentire la riattivazione del tronco ferroviario Treviso-Portogruaro (cap. 45248).

Art. 12
Interventi nel settore terziario

Per l'esercizio 1985 è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 in aumento dello stanziamento del cap. 30024 "Iniziative regionali di promozione economica e fieristica settore secondario (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16)" ai fini del finanziamento per lire 2.000.000.000, degli interventi previsti nel Programma promozionale 1985 e della erogazione di un contributo di lire 500.000.000 per l'esercizio 1985 da parte della Giunta regionale a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali sull'artigianato.

Art. 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 la disposizione di cui al secondo comma, lett. c), è sostituita dalla seguente:

"c) L'organizzazione di iniziative di promozione economica, di presentazione espositiva e di valorizzazione artistico-culturali, anche all'estero, o la partecipazione a tali iniziative, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti modalità:

1) in forma diretta;
2) in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero, con il Centro estero delle Camere di commercio del Veneto e con le singole Camere di commercio del Veneto;
3) mediante la concessione di contributi ad enti ed organismi organizzatori qualificati, fra cui: gli enti indicati al punto 2, gli organismi fieristici del Veneto, gli organismi associativi artigiani ed altri riconosciuti idonei dalla Giunta regionale;
4) mediante la concessione di contributi ad enti ed organismi artistici e culturali, fra cui l'Ente autonomo "La Biennale di Venezia".

Per la prosecuzione degli interventi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1985 1986 e di lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1987 (cap. 32220).

Art. 13
Modifica alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 59

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 59 "Provvidenze regionali in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico" dopo la parola "società regionale immobiliare a capitale regionale" è aggiunta la seguente espressione: "la cui attività non è soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 1".

Art. 14
Contributi a Comuni e Consorzi per l'urbanizzazione

Per la prosecuzione dei programmi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 40002).

Art. 15
Contributi ai Comuni per la redazione
di strumenti urbanistici

I comuni che hanno deliberato la predisposizione del Piano Regolatore Generale, o la revisione di quelli esistenti ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, possono richiedere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo al Presidente della Giunta regionale sulle spese di redazione del piano a norma dell'art. 102 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio". Le relative domande devono essere corredate dalla deliberazione di incarico professionale ai progettisti e da un preventivo delle spese necessarie. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi approva un programma di riparto del fondo; i contributi sono erogati per il 50 per cento immediatamente, e per il rimanente 50 per cento all'atto della presentazione degli strumenti urbanistici per la l'approvazione entro un anno dalla data di comunicazione dell'attribuzione del contributo a pena di decadenza dei contributi stessi con l'obbligo della loro restituzione. Per gli oneri di cui al presente punto è autorizzata una spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 (cap. 43012).

Per le finalità previste dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici del Veneto" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, i contributi verranno ripartiti ed erogati ai comuni con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (cap. 43010).

Art. 16
Interventi nel settore dei trasporti

Per la realizzazione di porti lacuali di cui all'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa nel triennio 1985 - 1987 rispettivamente per lire 1.890.000.000, lire 2.490.000.000 e lire 1.500.000.000 (cap. 45140).

Per il completamento delle linee navigabili di cui all'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 10.500.000.000 nel 1985 e lire 10.900.000.000 nel 1986 (cap. 45150).

Per il completamento di infrastrutture viarie di cui alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 1.500.000.000 nel 1985 e lire 1.000.000.000 nel 1986 (cap. 45234) da utilizzarsi per la concessione di contributi in conto capitale all'Amministrazione provinciale di Belluno per lire 1.500.000.000, per il completamento della S.P. n. 20 della "Val Fiorentina" e all'Amministrazione provinciale di Venezia per lire 1.000.000.000 per il completamento della circonvallazione di Mirano.

Per la progettazione di opere di rilevante interesse regionale a norma dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture ed attrezzature nel settore trasporti" è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 e lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 (cap. 45002).

I fondi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per la progettazione di opere di viabilità e di grande comunicazione.

Art. 17

Modifica della legge regionale 31 agosto 1982, n. 33 "Interventi regionali a favore delle Aziende di trasporto pubblico in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151"

Il terzo e il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 33 sono sostituiti dai seguenti due commi:

— "La Giunta regionale provvede annualmente alla assegnazione dei contributi di cui al comma precedente alle Aziende ed Esercizi di trasporto pubblico locale tenendo conto, in via preventiva, delle percorrenze autorizzate nell'anno precedente e in via consuntiva, delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi".

— "I contributi assegnati in via preventiva sono erogabili in acconti bimestrali anticipati".

Art. 18

Modifica alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Il quinto comma dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è così sostituito:

— "L'accreditamento dei primi due acconti o dell'acconto unico vengono effettuati su appositi conti speciali vincolati, a favore del legale rappresentante dell'ente beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43".

Art. 19

Interventi nel settore degli acquedotti

Per la prosecuzione degli interventi atti a migliorare e razionalizzare le strutture acquedottistiche nel Veneto a norma della legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 50020).

Articolo 20

Interventi a favore dei parchi regionali

Per le spese di primo impianto dei parchi e delle riserve istituiti a norma della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 una spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 51052).

I fondi cui al precedente comma verranno erogati sulla base di un programma di intervento secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

Art. 21

Interventi per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente

Per prosecuzione degli interventi di sistemazione e ristabilimento di opere idrauliche di cui alla legge regionale n. 52/1980 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000 nel 1986 (cap. 52004).

Per gli interventi di consolidamento e trasferimento di abitati di cui alla legge regionale n. 66/1979 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 nel 1986 (cap. 52202).

Per gli interventi di prevenzione e soccorso per calamità naturali di cui alla legge regionale n. 1/1975 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000 nel 1985 (cap. 53010).

Per la prosecuzione di studi e progetti di nuove opere a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 42/1984 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000 nel 1985 (cap. 7012).

Per la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti di cui alla legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 "Interventi nel settore dell'Ecologia" è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 nel 1986 e di lire 5.000.000.000 nel 1987 (cap. 50164).

Per la prosecuzione del programma di costruzione di impianti di depurazione tipo a carattere consortile a norma dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 è autorizzata una ulteriore spesa di lire 7.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1986 e lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 50136). Lo stanziamento di spesa relativo all'esercizio finanziario 1985 sul cap. 50136, autorizzato in lire 4.000.000.000 con legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 è ridotto a lire 2.000.000.000.

Al fine di consentire il completamento della condotta circumlacuale è concesso al Consorzio della Riviera Veronese del Garda un finanziamento straordinario nel triennio 1985-1987 di lire 1.173.000.000 di cui lire 853.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 e lire 160.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Il limite d'impegno di lire 11.600.000.000, di cui alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 27 per l'esecuzione di opere fognarie ed acquedottistiche è ridotto di lire 160.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1985.

Art. 22

Modifica della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55. Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.

Al secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è abrogata la dizione:

— "Comune di Schio (VI), fabbricato partita 820 foglio 14 p.c. n. 1033/1/2/3".

Art. 23

Strutture scolastiche ed interventi per lo sport

Per la costruzione, completamento e riattamento di edifici di scuole dell'obbligo da realizzare in armonia con le finalità previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 è disposta l'autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987 (cap. 71016). La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare è autorizzata a finanziare opere di competenza di Enti locali con le procedure stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di Enti locali".

Per l'acquisto di scuolabus di cui alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 è disposta una nuova autorizzazione di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987 (cap. 71240).

Per la progettazione e ammodernamento di impianti sportivi di cui alla legge regionale 15 novembre 1983, n. 57 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 nel 1985 (cap. 73050).

Per la prosecuzione delle iniziative previste dall'art. 3 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 "Contributo regionale per l'organizzazione delle Universiadi 1985" è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 73036).

Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 19 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 "Provvedimenti per lo sviluppo e la prosecuzione delle attività sportive e ricreative" è autorizzata una spesa di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 73040). A partire dall'esercizio finanziario 1986 lo stanziamento del cap. 73040 sarà determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio.

Per i lavori di completamento ed adeguamento alle nuove norme di sicurezza del trampolino "Italia" in località Zuel di Cortina d'Ampezzo, nonché per l'ammodernamento dell'intera struttura sportiva ed i lavori di completamento della pista sciistica "Olimpia Stratofana" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 73038). Il contributo di cui al presente comma è assegnato al comune di Cortina d'Ampezzo secondo le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale".

L'elenco A allegato alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali" è così integrato:

Congregazione Mechitarista Armena di Venezia lire 50.000.000.

Art. 24

Contributo al Comune di Isola Rizza per l'acquisto di un immobile da utilizzare per scopi assistenziali e culturali

Nell'ambito delle funzioni di natura assitenziale e culturale di cui agli artt. 25 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto concorre con il contributo di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 nelle spese sostenute dal Comune di Isola Rizza, in provincia di Verona, per l'acquisto di un immobile da destinarsi a sede di iniziative di natura socio-assistenziale e culturale (cap. 70158).

Il contributo è concesso dalla Giunta regionale previa l'acquisizione dell'atto deliberativo del Comune di autorizzazione dell'acquisto e di costituzione del vincolo di destinazione dell'immobile alle attività di cui al precedente comma.

L'erogazione è subordinata alla stipulazione del rogito d'acquisto.

Art. 25

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"

I contributi concessi ai Comuni a norma dell'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", vengono accreditati secondo le modalità previste dall'art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

Ai fini dello snellimento delle procedure, fino alla entrata in vigore del Piano Regionale delle attività di Cava (P.R.A.C.) e dei Piani Provinciali di Attività di Cava (P.P.A.C.) di cui all'art. 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali di cui alla lett. c), dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente alle cave, continuano ad essere esercitate con l'unicità del titolo previsto dal quarto comma dell'art. 16 della citata legge regionale.

Art. 26

Variazioni di bilancio

Alle variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente legge l'amministrazione provvede con la legge regionale di approvazione di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e del Bilancio pluriennale 1985-1987, approvata contestualmente.

Art. 27

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

———

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 2 aprile 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **31**.

Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 5 aprile 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA' E OBIETTIVI

Art. 1

Finalità

La Regione Veneto, in attuazione degli articoli 3, 31, 34, 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle materie trasferite secondo la definizione e le modalità previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal D.P.R. 31 maggio, n. 416, in armonia con i principi dello Statuto regionale, stabilisce norme e indirizzi per:

- agevolare il compito educativo delle famiglie;
- favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico;
- rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 2

Ambiti di intervento

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione e gli altri Enti locali territoriali, per quanto di loro competenza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative e gli organi di partecipazione alla gestione della scuola, promuovono e favoriscono interventi per:

a) generalizzare la frequenza della scuola materna, il suo sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel servizio formativo complessivo;

b) concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, familiare e sociale che si oppongono all'assolvimento dell'obbligo scolastico;

c) agevolare il proseguimento negli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale;

d) realizzare il completo e pieno inserimento e recupero nelle strutture educative degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap;

e) qualificare e potenziare il servizio formativo perseguendo la piena funzionalità di tutte le scuole;

f) concorrere al miglioramento culturale e professionale degli operatori scolastici, favorendo le iniziative di aggiornamento, di sperimentazione e di ricerca didattica;

g) facilitare l'accesso all'istruzione media superiore, anche attraverso attività di promozione formativa e culturale, nel quadro delle iniziative di educazione permanente;

h) rendere sempre più ampia e garantita la partecipazione e la corresponsabilizzazione delle componenti scolastiche e formative alla gestione della scuola, anche attraverso incentivi a forme sperimentali di organizzazione della stessa;

i) incrementare lo sviluppo delle iniziative relative alle culture locali;

l) agevolare l'interazione tra le varie istituzioni scolastiche e formative, nonché tra le stesse e la comunità, con particolare riguardo alle iniziative e ai rapporti di cui all'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Ai fini della presente legge gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e) sono da considerarsi prioritari.

Art. 3

Modelli di partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche e formative

La Regione promuove e favorisce l'attività degli organi collegiali di istituto, di circolo e di plesso, degli organi territoriali di partecipazione alla gestione sociale della scuola e dell'I.R.R.S.A.E. per il Veneto.

Sarà riconosciuto particolare rilievo a quelle istituzioni scolastiche ed educative che, anche attraverso diversi modelli di associazione e di partecipazione, realizzano la corresponsabilizzazione delle diverse componenti della comunità scolastica nella gestione amministrativa della scuola e dei processi educativi, con la valorizzazione della presenza determinante delle famiglie.

TITOLO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E LORO DESTINATARI

Art. 4

Destinatari

Sono destinatari degli interventi previsti negli articoli seguenti:

a) gli alunni delle scuole istituite dallo Stato e di quelle legalmente riconosciute e istituite senza scopo di lucro, da Enti e/o gruppi di cittadini, riferite alla fascia della scuola elementare e media dell'obbligo, della scuola media superiore, artistica e musicale, nonché gli alunni delle scuole materne non statali;

b) gli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di base ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59.

Art. 5

Interventi volti a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e l'accesso ai vari gradi di istruzione e di formazione professionale

Per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, al sistema scolastico e formativo, verrà dato particolare sviluppo agli interventi per:

a) il trasporto e/o l'erogazione di facilitazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio;

b) i servizi mensa;

c) la fornitura dei libri di testo e di altro materiale didattico d'uso individuale agli alunni della scuola dell'obbligo, in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare o sociale, ferme restando le competenze di cui all'art. 43 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

d) l'attivazione di forme di assicurazione contro eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e integrative di trasporto, in carenza di altre forme assicurative;

e) la piena attuazione dell'integrazione nell'ambito delle strutture scolastiche e formative degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 517, e del successivo articolo 7;

f) il pieno inserimento nell'ambito delle strutture scolastiche e formative dei figli di emigrati rientrati in Italia;

g) la regolare scolarizzazione e la formazione professionale dei figli dei nomadi di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 41;

h) l'erogazione di borse di studio per la prosecuzione degli studi a studenti capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale e/o l'erogazione di assegni ai sensi dell'art. 16 della presente legge;

i) l'erogazione di servizi residenziali direttamente predisposti o convenzionati e/o buoni alloggio, per lo utilizzo debitamente documentato di altre opportunità residenziali.

Gli interventi di cui al presente articolo sono prioritari rispetto a quelli previsti agli articoli seguenti.

Art. 6

Interventi volti a qualificare il sistema scolastico e formativo

Per qualificare il sistema scolastico e formativo e renderlo idoneo all'attuazione del diritto di ogni persona all'istruzione e alla formazione, verrà dato particolare sviluppo agli interventi per:

a) la fornitura o l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, ludico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librarie, in aggiunta agli interventi previsti dalle leggi dello Stato e in riferimento alle dotazioni già esistenti presso i singoli istituti;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili nei casi non previsti dalla legislazione statale e regionale;

c) il sostegno a esperienze di sperimentazione organizzativa, in accordo e collaborazione con gli organi collegiali e territoriali di partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche e formative;

d) le iniziative di aggiornamento degli operatori e di promozione culturale integrata tra le diverse componenti della comunità scolastica e formativa su proposta e con la collaborazione delle istituzioni di cui alla lettera c) e con l'I.R.R.S.A.E.;

e) l'utilizzazione, ai fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, scientifiche appartenenti alla pubblica amministrazione o ad altri soggetti, presenti sul territorio;

f) l'utilizzazione delle strutture scolastiche e formative ai fini di promozione culturale e sociale in favore di tutta la comunità territoriale, ai sensi e nei modi dell'articolo 12 della legge 1 agosto 1977, n. 517;

g) il sostegno a iniziative di orientamento e di raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;

h) il sostegno a iniziative e attività complementari e formative, parascolastiche ed extra scolastiche, attuate, anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti della comunità scolastica e della comunità sociale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio.

Art. 7

Assistenza medica e socio-psico-pedagogica

Le funzioni relative ai servizi di medicina scolastica, ivi compresi gli interventi di tipo specialistico e la assistenza a favore degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap, sono di competenza dei Comuni, che svolgono attraverso l'Unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'assistenza socio-psicologica connessa con i problemi pedagogici relativi agli svantaggiati e ai soggetti portatori di handicap, è prestata attraverso le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio, in raccordo con la programmazione educativa e didattica di carattere specifico secondo i criteri di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 8

Educazione permanente

Nel programma regionale di cui all'art. 1 sarà dato particolare rilievo alla promozione d'un organico sistema di educazione ricorrente e di educazione permanente per:

a) l'alfabetizzazione e/o la rialfabetizzazione degli adulti che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, anche attraverso l'attuazione dei corsi delle 150 ore;

b) la formazione culturale di base;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale;

d) lo studio e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali;

e) l'istituzione e l'attività delle «Università per anziani»;

f) l'organizzazione di attività culturali e formative per persone che si trovino in istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.

Saranno ricercate la collaborazione e la partecipazione diretta alla programmazione, con proprie iniziative, di associazioni culturali, sportive, ricreative presenti e operanti sul territorio, anche mediante apposite convenzioni.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 9

Programma triennale regionale

Ai sensi dell'art. 1, la Giunta regionale predispone un programma triennale per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Tale programma determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità settoriali e territoriali, gli obiettivi specifici in attuazione dell'art. 3 e gli schemi delle relative convenzioni.

Il programma triennale viene approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno che precede la scadenza di quello in vigore.

In prima applicazione il programma triennale sarà proposto dalla Giunta regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Funzioni dei Comuni

L'erogazione dei servizi di cui agli artt. 5 e 6, è di competenza dei Comuni.

I servizi possono essere gestiti dai Comuni direttamente o tramite le singole scuole e istituiti in base ad apposite convenzioni.

Il consiglio comunale approva il piano annuale degli interventi che intende realizzare nell'anno scolastico successivo, in conformità alle linee programmatiche elaborate dai distretti scolastici di riferimento e alle proposte degli enti e delle istituzioni scolastiche e formative esistenti sul territorio.

I piani annuali sono inviati, entro il 31 maggio, ai distretti scolastici di competenza i quali li trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 giugno, muniti del parere di conformità alle norme della presente legge e al programma triennale regionale.

La Giunta regionale, visti i piani comunali e il parere dei distretti scolastici, formula il piano di riparto dei contributi entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare.

Agli oneri necessari per assicurare i servizi di cui al primo comma, i Comuni provvedono:

— con i contributi erogati dalla Regione;

— con i propri fondi di bilancio;

— con i proventi derivanti dalle quote a carico degli utenti ai sensi del successivo articolo 20.

Detti contributi vanno iscritti obbligatoriamente nelle apposite voci del bilancio comunale e non possono essere distolti dalla loro destinazione.

I contributi della Regione sono rapportati alla popolazione scolastica di cui all'art. 4, al numero dei plessi scolastici e degli organi collegiali esistenti, alle caratteristiche sociali e territoriali dei Comuni stessi.

La loro erogazione è vincolata al rispetto delle norme contenute nella presente legge.

Anche ai fini di cui al comma precedente i Comuni inviano alla Regione, al termine di ogni esercizio finanziario, il prospetto dimostrativo dell'impiego dei fondi ricevuti e una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nel corso dell'anno scolastico precedente.

Art. 11

Coordinamento e documentazione

La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i Comuni, gli altri enti territoriali, le istituzioni di iniziativa sociale e formativa presenti sul territorio e i distretti scolastici per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Attraverso i propri strumenti di informazione, la Regione pubblica una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati della presente legge, in base alla documentazione di cui all'articolo precedente e a ogni altro resoconto presentato dai soggetti beneficiari dei contributi.

TITOLO IV

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art. 12

Servizi di trasporto

Il servizio di trasporto è attuato a favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti da località, frazioni, o comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, sempre che sussistano o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi pubblici di trasporto o per particolari e accertate condizioni di svantaggio fisico o psichico, obiettive difficoltà di accesso alla scuola.

Gli interventi a favore degli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale, provenienti da Comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, consistono, di norma, in facilitazioni nell'acquisto dei titoli di viaggio o in un concorso nelle spese di trasporto, in relazione ad accertate condizioni di disagio economico, familiare o di svantaggio fisico.

Il servizio di cui al primo comma si attua, di norma, da parte dei Comuni, direttamente o attraverso convenzioni anche con i singoli istituti scolastici.

I benefici sono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati negli anni successivi del corso degli studi, ove permangano le situazioni di disagio economico, familiare o fisico.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad alunni che, per particolari condizioni di svantaggio fisico, psichico o sensoriale, siano costretti a servirsi di automezzi privati per raggiungere la sede scolastica.

I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche che siano svolte fuori del territorio comunale ovvero per attività educative e ricreative programmate dai Comuni o dalle scuole o dalle strutture di formazione, in tempo non scolastico sia nel periodo invernale che estivo, al fine di potenziare le opportunità formative o per rispondere a esigenze di carattere sociale.

Art. 13

Servizi di mensa

Il servizio di refezione per gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie dell'obbligo e il servizio di mensa per gli studenti delle scuole secondarie superiori, è gestito dai Comuni sedi di istituti scolastici direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con soggetti esterni che diano garanzia sul livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare.

Per gli allievi delle scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e delle strutture di formazione professionale può essere prevista anche la corresponsione di un concorso alle spese sostenute presso esercizi e organizzazioni convenzionate, sulla base di vincolanti indicazioni quantitative e qualitative.

I servizi possono essere assicurati anche dalle scuole stesse; in tal caso sarà loro corrisposto un contributo per concorrere alle spese sostenute.

Qualsiasi iniziativa nel campo del servizio di refezione e mensa deve essere intrapresa e svolta in accordo con gli organi collegiali delle scuole e degli istituti di istruzione e di formazione presenti nel territorio servito.

Art. 14

Servizi residenziali

Gli alunni delle scuole secondarie superiori e delle strutture formative che, a causa della mancanza nel Comune di residenza del tipo di scuola prescelta e della distanza dalla stessa, si trovano nella necessità di stabilirsi nel Comune ove ha sede la scuola o la struttura formativa frequentata e si trovano in condizioni di disagio economico, familiare o sociale, possono fruire di posti in pensionati e convitti, appartenenti alla pubblica amministrazione o ad altri enti o iniziative sociali, assegnati mediante concorso per titoli.

La Regione determina i criteri per il conferimento dei posti e per lo svolgimento del concorso, tenendo conto delle condizioni economiche, della situazione familiare, del merito e della distanza.

I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico o formativo e vengono automaticamente confermati per gli anni successivi del corso di studi, sempreché permangano le condizioni di assegnazione.

Possono essere assegnati posti gratuiti presso nuclei familiari o comunità, ad allievi della fascia dell'obbligo, al fine di eliminare casi di evasione o inadempienza all'obbligo scolastico, nelle situazioni di più grave disagio familiare o sociale.

Art. 15

Spettanza degli oneri

L'organizzazione dei servizi di cui agli artt. 12, 13 e 14 compete ai Comuni sede delle istituzioni scolastiche e formative, mentre il conferimento di contributi agli studenti che fruiscono dei servizi di cui sopra compete ai Comuni di residenza degli studenti stessi.

Art. 16

Assegni e borse di studio

In accordo con la programmazione regionale, i Comuni possono attribuire, in relazione alle richieste presentate, assegni di studio volti a soddisfare particolari bisogni non coperti dagli interventi previsti negli articoli precedenti.

Tali assegni, di durata annuale, sono conferiti ad alunni della scuola secondaria di secondo grado e delle strutture di formazione professionale che abbiano conseguito la promozione o, se esterni, l'idoneità alla classe successiva.

L'importo di tali assegni è stabilito tenendo conto di particolari situazioni di disagio economico familiare o sociale; l'assegno è confermato finché permangono tali condizioni e può essere cumulato con altri benefici.

Art. 17

Inserimento degli svantaggiati
e dei soggetti portatori di handicap

I Comuni programmano e realizzano anche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, con carattere di priorità, interventi atti a favorire l'inserimento nelle normali strutture scolastiche degli allievi in difficoltà di sviluppo e di apprendimento.

In particolare, l'inserimento degli invalidi, degli emarginati, degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap, è favorito mediante la fornitura o il finanziamento dell'acquisto di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni individuali o posti in convitti, residenze, strutture di solidarietà sociale e utilizzando ogni altro strumento che, d'intesa con il soggetto e la sua famiglia, appaia idoneo a superare l'emarginazione.

Art. 18

Incentivi alla partecipazione delle famiglie
e alla cooperazione scolastica

La Regione, sulla base di apposite convenzioni elaborate in esecuzione e con le modalità di cui all'articolo seguente, oltre agli interventi previsti dagli articoli precedenti, concede contributi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e formative di cui all'art. 3, secondo comma.

Entro il 30 ottobre di ciascun anno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, forma il piano di riparto dei contributi sulla base dei modelli associativi riconosciuti e convenzionati di cui al secondo comma al precedente articolo 3.

L'erogazione dei contributi è fatta in unica soluzione subordinatamente al perfezionamento degli atti amministrativi previsti.

Gli enti o associazioni beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione contabile relativa e il resoconto annuale sull'impiego dei contributi.

Art. 19
Convenzioni

Le convenzioni di cui all'articolo precedente si riferiscono a istituzioni che prevedono meccanismi stabili e vincolanti per l'attuazione della effettiva partecipazione delle famiglie alla organizzazione della scuola, e pertanto dovranno contenere specifiche indicazioni relative a:

- la validità e la durata della convenzione;
- l'assenza di scopo di lucro;
- la dotazione e la manutenzione della scuola;
- l'esistenza di uno statuto e/o regolamento in armonia con le norme generali sull'istruzione e con quelle specifiche emanate per i singoli ordini di scuola;
- l'attuazione di quanto disposto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477 e dal D.P.R. 24 luglio 1974, n. 416;
- il riconoscimento della funzione pubblica delle istituzioni scolastiche e formative;
- il trattamento giuridico ed economico del personale;
- l'indicazione delle quote di rimborso spese di gestione poste a carico delle famiglie e degli oneri di funzionamento e degli organi di partecipazione e di cooperazione scolastica;
- l'indicazione della quota a carico dell'ente erogante che potrà variare anche in funzione degli obiettivi di cui all'art. 3, secondo comma;
- l'indicazione delle modalità per la pubblicità dei bilanci e la presentazione all'ente erogante dei rendiconti annuali della gestione.

Art. 20
Contributi dell'utenza

La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito di contribuzione e di eventuale esenzione per le situazioni di particolare disagio socio-economico.

Le famiglie degli utenti concorrono alle spese per i servizi di cui all'art. 5, lettere a), b), c), f) e i) con contributi rapportati al loro reddito complessivo e fissati annualmente dal Consiglio comunale.

Art. 21
Abrogazione

E' abrogata la legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 relativa a "Modalità per lo svolgimento delle funzioni amministrative di assistenza scolastica".

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22
Riparto dei fondi

Il fondo regionale per il diritto allo studio, di cui al successivo articolo 23, viene suddiviso in quattro quote fissate nel modo seguente.

La prima quota, non inferiore all'87 per cento del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti agli articoli 5 e 6.

La seconda quota, non superiore al 5 per cento del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti all'articolo 8 e sarà ripartita dalla Giunta regionale sulla base dei criteri applicativi dell'art. 28, punto 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59.

La terza quota, non superiore al 5 per cento del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti all'articolo 18.

La quarta quota, non superiore al 3 per cento del fondo complessivo è costituita per il funzionamento degli organi collegiali territoriali e sarà ripartita dalla Giunta regionale secondo criteri fissati dalla stessa.

La predetta prima quota sarà ripartita fra i Comuni della Regione secondo i seguenti criteri:

80% in rapporto alla popolazione scolastica residente nel Comune e quale è indicata all'articolo 4, anche se iscritta presso scuole o corsi a qualifica tenuti in altri Comuni;

12% in rapporto al numero dei plessi scolastici e degli organi collegiali esistenti in ogni Comune;

8% da riservare ai Comuni che si trovano a dover fronteggiare oneri sproporzionati alla propria dimensione demografica e in base a esigenze che saranno valutate e definite in sede di piano di riparto.

L'erogazione della suddetta quota del fondo è disposta in due rate annuali di pari importo; una prima a seguito della eseguibilità acquisita dalla deliberazione di riparto annuale; una seconda, a saldo, entro il 31 luglio di ogni anno.

I fondi così erogati debbono essere destinati dai Comuni al finanziamento di specifici capitoli di spesa, riguardanti le materie del diritto allo studio, secondo l'articolazione di interventi prevista dalla presente legge.

Art. 23
Autorizzazioni di spesa

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 10.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987 a cui l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo (61510) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

L'Amministrazione regionale fa fronte all'onere di cui al precedente comma mediante:

- il prelievo di L. 8.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987 dal cap. 61404 — fondo regionale per i servizi sociali: quota finanziata con il fondo comune ex art. 8 e mezzi propri;
- l'utilizzo, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1985, ai sensi dell'art. 19 — quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n 72 — come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, dello importo di L. 2.000.000.000 accantonato nella partita n. 14 - Interventi integrativi per il diritto allo studio del cap. 80210 - fondo globale per la spesa corrente del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984, mentre per gli esercizi finanziari 1986 e 1987 si provvede all'utilizzo della somma di L. 2.000.000.000, per ciascuno dei due esercizi finanziari interessati, accantonata nella partita n. 14 del medesimo fondo globale 80210 del bilancio pluriennale 1985-1987.

Lo stanziamento del capitolo 61510 istituito a norma della presente legge sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, tenuto conto degli accantonamenti previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza della partita di spesa che ha fissato la copertura per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 24

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa:

Cap. 61510 Fondo regionale per il diritto allo studio. Contributo ai Comuni per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia (c.n.i.).

Bilancio annuale 1985		Bilancio pluriennale 1985/1987	
Competenza	10.000.000.000	1985	10.000.000.000
Cassa	10.000.000.000	1986	10.000.000.000
		1987	10.000.000.000

Tit. 08 Cat. 02 Sez. 05
Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.06.04

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 2 aprile 1985

BERNINI

(2305)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651164/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.